

COMMISSIONE XII
INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

64.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDI

DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|---|---|---|
| Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione): | | Votazione segreta: |
| Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2818) | 803 | PRESIDENTE |
| PRESIDENTE | 803, 806, 808, 809, 813, 816 817, 818, 819, 820, 821, 822, 825 | 825 |
| ALIVERTI GIANFRANCO | 822 | |
| CACCIARI MASSIMO | 823 | |
| CERRINA FERONI GIAN LUCA | 807, 816 819, 820, 821 | |
| GIANNI ALFONSO | 808, 813 | |
| LAFORGIA ANTONIO, <i>Relatore</i> | 805, 813 816, 817, 821 | |
| NOVELLINI ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> | 806, 813, 816, 821, 822 | |
| ROCCELLA FRANCESCO | 823 | |
| TESSARI ALESSANDRO | 804, 811, 813 816, 817, 819, 821 | |
| | | <hr/> La seduta comincia alle 14,30. MAURO OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>). Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2818). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concer- |

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

nente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare», già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 agosto 1981.

Proseguiamo nell'esame dell'articolo 1.

Gli onorevoli Alessandro Tessari e Francesco Roccella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

1. 12.

Al primo comma, sostituire le parole da: e delle energie fino alla fine del comma con le altre: Per la ricerca e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è istituita un'agenzia. Essa nasce, in questa prima fase istitutiva, come separazione dal CNEN del dipartimento sulle fonti rinnovabili. Con legge apposita si provvederà alla definizione dei compiti e funzioni di istituto.

1. 5.

Al terzo comma sostituire le parole: quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi con le altre: quelle rinnovabili.

1. 11.

Ricordo che gli emendamenti Tessari-Roccella 1. 5 e 1. 11 erano stati accantonati nella seduta del 17 febbraio.

ALESSANDRO TESSARI. Illustro la posizione del gruppo radicale sul primo articolo che delinea le linee della riforma del CNEN. Riteniamo profondamente sbagliato modificare il CNEN nel senso auspicato dal provvedimento, perché crediamo che non possa essere modificato il carattere dell'ente, che è nato per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare, in ente nucleare e con i compiti istituzionali nel campo della ricerca e dello sviluppo delle energie alternative, anche se sarebbe più giusto dire per le fonti rinnovabili. Rite-

niamo anche sbagliato attribuire all'ente nucleare competenze in materia di coordinamento nel campo del risparmio energetico. La posizione del gruppo radicale su questa questione nasce innanzitutto dal fatto che abbiamo più enti, che operano nel campo energetico e che hanno una specificità: enti che operano nel settore degli idrocarburi, l'ente nucleare e una serie di iniziative che sono state poste all'attenzione del Governo soltanto negli ultimi tempi e che rappresentano un non trascurabile contributo alla promozione delle energie da fonti rinnovabili. A nostro avviso, i settori degli idrocarburi, del carbone, nucleare e delle fonti rinnovabili rappresentano settori parziali che possono concorrere, ciascuno per la parte di propria competenza, ad individuare il campo dell'energia. Riteniamo, però, che vi debba essere un ente che in qualche modo coordini i vari settori particolari e che su ciò possa essere competente o il ministro dell'industria o un sottocomitato del CIPE per il carattere rilevante che tutto il settore energetico ha nel campo della politica economica del Governo o, meglio ancora, un'agenzia di coordinamento dei vari settori. Questo sarebbe lo schema più corretto per consentire ai vari enti di lavorare su un piano di parità, ognuno nell'ambito della sua specifica competenza. Il fatto, invece, che si voglia lasciar fuori dal settore energetico il petrolio ed il carbone, e che si voglia attuare una sorta di simbiosi tra il carbone e le fonti rinnovabili, mi sembra una cosa del tutto inutile; non solo l'ENEA si pone a fianco di enti, che hanno compiti nel settore degli idrocarburi e del carbone, in maniera del tutto scollegata, ma manca di un'attività politica capace di coordinare questo settore. La verità è che manca un momento di raccordo, manca un quadro di riferimento, e ciò toglie molta della sua validità ad un provvedimento di riforma del CNEN, quale quello al nostro esame. Da qui la nostra disapprovazione per il modo in cui il disegno di legge è stato redatto, senza alcuna aderenza ad un punto di riferimento a nostro avviso obbligato.

Con i nostri emendamenti proponiamo la creazione di un'agenzia di coordinamento tra tutti gli enti che operano nel settore della ricerca e promozione di fonti energetiche comunque definite, e che si scindano i due settori, quello nucleare e quello del risparmio. Riteniamo che una unica agenzia debba essere posta collateralmente, e su un piano di parità rispetto agli enti nucleari; il nuovo ente è infatti destinato a svolgere un ruolo non trascurabile sul piano della politica degli approvvigionamenti, però esso deriva da una logica e da una cultura antitetica, per cui non è possibile porle tutte sotto una unica etichetta, con questo pensando di aver diminuito la pericolosità del nucleare.

Tutta la dinamica di questo provvedimento risponde alla volontà di controllare il nucleare con le fonti rinnovabili; a tal fine si è pensato di dislocare al di fuori del CNEN una serie di forze e di tecnici, nati nucleari all'interno del CNEN stesso, per distribuire specifiche competenze nel settore del rinnovabile. Ma noi non possiamo prestare il nostro concorso ad un'operazione del genere, anzi, è nostra ferma intenzione denunciarla.

Probabilmente tra qualche anno, quando il settore del risparmio sarà considerato in modo più attento e serio di quanto non lo sia adesso, tutti voi vi accorgete della necessità di dare vita ad un ente che coordini e controlli la situazione in maniera globale.

Per quanto riguarda lo scorporo del CNEN dal parastato, si tratta di una vecchia questione della quale ci siamo trovati a parlare già nella precedente legislatura. I colleghi ricorderanno le diatribe che hanno accompagnato questa vicenda, collegate al fatto che se il personale del CNEN dovesse rendersi indipendente dal parastato (essendo il parastato stesso considerato una gabbia dal punto di vista dello sviluppo di carriera, del trattamento economico e normativo), altrettanto dovrebbero fare tutti coloro che operano nel settore della ricerca, per cui il problema dovrebbe essere posto in senso globale; se il parastato, infatti, è divenuto una gabbia troppo stretta, lo è divenuto

anche per il personale del CNR, per esempio, o per quello che lavora per le stazioni sperimentali dell'industria e dell'agricoltura.

Per tutti questi motivi manifestiamo, e non solo da adesso, il nostro dissenso nei confronti del provvedimento in esame, provvedimento che riteniamo parta da una pista di decollo totalmente sbagliata per dar vita a delle incongruenze per disciplinare le quali si manifesterà la necessità di nuovi interventi legislativi da parte del Parlamento.

ANTONIO LAFORGIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tessari al primo comma per le ragioni di carattere generale che ho espresso sia nella mia relazione sia nella replica, e specificatamente per la considerazione che l'istituzione di un'agenzia al posto dell'ente si configurerebbe come un'entità diversa, priva di contenuti operativi e quindi incapace di incidere sul quadro complessivo della politica energetica del nostro paese. Inoltre va considerato che i compiti di coordinamento sono propri del ministero; approvare l'emendamento Tessari avrebbe un significato riduttivo rispetto alla situazione oggi esistente o a quella che domani può prefigurarsi con la riforma. Il semplice compito di coordinamento avrebbe un effetto riduttivo rispetto alla situazione prevista sia con il piano nazionale, sia con il piano quinquennale.

Esprimo parere contrario sia sull'emendamento al terzo comma sia su quello al primo comma, non tanto per il significato che gli emendamenti hanno in base all'illustrazione fatta dal collega Tessari, che trova il relatore consenziente, quanto perché l'obiettivo è già indicato nel successivo articolo 8, dove si stabilisce che il trattamento economico del personale è sottratto alla normativa di cui alla legge del 1970 e viene affidato ad una contrattazione tra le parti e l'ente, con tutte le necessarie garanzie: presenza del ministro dell'industria, di quello del tesoro e così via. Comunque, ripeto, che il problema è già disciplinato dall'articolo 8.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche io sono contrario all'emendamento 1. 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tessari 1. 12, sostitutivo del primo comma.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari 1. 5 sostitutivo al primo comma.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari 1. 11 sostitutivo al terzo comma.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente.

A tali fini l'ENEA:

1) effettua e promuove anche in collaborazione con gli altri enti interessati attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche di sua competenza ed al risparmio energetico, nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei relativi processi;

2) effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli ad-

detti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia, nonché sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

3) provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;

4) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

5) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

6) promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo delle tecniche energetiche;

7) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;

8) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo della energia. All'ENEA si applica l'articolo 107

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo:

a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

c) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne dà notizia preventiva al Parlamento.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'ENEA può essere di maggioranza.

Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comunque le attività riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze ».

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Cuffaro e Cacciari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'intero primo comma con il seguente:

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale e nell'ambito dei compiti di ricerca e di sviluppo di cui all'articolo 1, promuove la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente ».

2. 1.

Sopprimere al punto d) nella seconda riga la parola: industriali, e nella quinta riga dopo la parola: fine, aggiungere le parole: la ricerca e.

2. 37.

All'ultimo comma sostituire l'ultima frase con:

In tal caso, le quote di partecipazione in società nazionali, debbono essere rappresentate da conferimenti di brevetti, conoscenze e competenze a cui possono aggiungersi eventualmente attrezzature, impianti ed infrastrutture.

2. 40.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 2. 1 e 2. 37 e preannunciamo che trasformeremo l'emendamento 2. 40 in un ordine del giorno.

Quest'ultimo era un emendamento formale nel senso che richiedevamo di specificare i compiti di ricerca. Volevamo cioè correggere alcune distorsioni formali del disegno di legge.

Vi è da rilevare che sia l'articolo 1 — che si riferisce ai compiti generali del CNEN — sia l'articolo 2 — relativo alla classificazione di questi compiti di ricerca — appaiono sufficientemente garantiti. Per questo motivo ritiriamo gli emendamenti, trasformando in ordine del giorno,

come ho già detto, l'emendamento 2. 40 che riguarda una questione di un certo rilievo.

Così come è formulato oggi l'ultimo comma dell'articolo 2 lascia intendere che la partecipazione dell'ENEA a società nazionali aventi fini esclusivamente produttivi o commerciali, possa consistere anche nel conferimento di attrezzature, impianti o infrastrutture. Avremmo preferito una maggiore specificazione nel senso di prevedere che tale partecipazione avrebbe dovuto riguardare i conferimenti di brevetti ai quali potevano aggiungersi attrezzature, impianti ed infrastrutture di altra natura.

Vi è da rilevare che poiché la formazione di queste società è sempre sottoposta all'approvazione preventiva del Parlamento, vi è una sufficiente garanzia. È questo il motivo per il quale trasformiamo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianni ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale e nell'ambito dei compiti di ricerca e di sviluppo di cui all'articolo 1, promuove la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente ».

2. 2.

Sostituire il punto 3) dell'articolo 2 con il seguente:

« 3) provvede al trasferimento delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca, ».

2. 18.

Sostituire il punto d) dell'articolo 2 con il seguente:

« d) può promuovere la costituzione e partecipare finanziariamente, con quote

di minoranza, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, che ne dà notizia preventiva al Parlamento, a società, consorzi e imprese nazionali e internazionali che abbiano come fini esclusivi la produzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo effettuati dall'ENEA (escluse comunque le attività riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni »).

2. 35.

Dopo il punto d) all'articolo 2 aggiungere il seguente:

e) il totale della partecipazione finanziaria di cui al punto d) e dei contratti di cui ai punti b) e c) non deve superare il 50 per cento della quota di bilancio dell'ENEA relativa alle attività di ricerca e sviluppo ».

2. 39.

Al termine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Nella definizione dei suoi programmi di ricerca l'ENEA tiene conto delle esigenze di una politica territoriale dell'energia. A tale scopo l'ENEA stabilirà sedi permanenti di confronto e di segnalazione di esigenze con le regioni e gli enti locali ».

2. 41.

ALFONSO GIANNI. Mi pare che siano intercorse intese più o meno esplicite, anche a seguito dell'approvazione del precedente provvedimento sul finanziamento del CNEN. Il mio gruppo, non facendo parte della Commissione, è di fatto escluso da una partecipazione reale al dibattito dal momento che si è scelto di discutere il disegno di legge in sede legislativa. Secondo me, si è compiuta una scelta sbagliata ma, senza ripetere le considerazioni che ho svolto in aula, mi rimetto alla decisione della Commissione. Voglio soltanto dire che provvedimenti rilevanti, come

questo al nostro esame, difficilmente trovano una giustificazione per un esame nel chiuso di una Commissione, considerando che si sono discussi i temi dell'energia, avendo come unico terreno di confronto questa Commissione.

Pertanto, essendo esclusi da intese e accordi, taciti o espliciti, preferisco che gli emendamenti, che ho presentato insieme al collega Milani, tendenti a precisare il ruolo e le caratteristiche del nuovo ente ENEA, vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandro Tessari e Francesco Roccella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere dopo la parola: « ambiente » le altre: « secondo le direttive della DISP prese nell'ambito della sua autonomia rispetto all'ENEA ».

2. 3.

Al secondo comma sopprimere il punto 1).

2. 4.

Al secondo comma, punto 1), sopprimere le parole: « anche in collaborazione con gli altri enti interessati ».

2. 5.

Al secondo comma, punto 1), sopprimere le parole: « ed al risparmio energetico ».

2. 6.

Al secondo comma, punto 1), aggiungere dopo la parola: « promuove » le altre: « di concerto con il CNR e il Ministero della ricerca scientifica ».

2. 7.

Al secondo comma sopprimere il punto 2).

2. 8.

Al secondo comma, sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) effettua sotto la direzione della DISP ogni attività volta a promuovere e coordinare studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e utilizzo delle fonti di energia, nonché sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti ».

2. 9.

Al secondo comma, punto 2), sostituire le parole: « ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni » con le altre: « per l'ambiente e la salute dell'uomo ».

2. 10.

Al secondo comma, punto 2), sostituire le parole: « dall'utilizzo delle fonti di energia » con le altre: « dall'utilizzazione delle risorse energetiche ».

2. 11.

Al secondo comma, punto 2), sostituire le parole: « degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari » con le altre: « relativa alla costruzione degli impianti di produzione energetica, compresi quelli nucleari ».

2. 12.

Al secondo comma, punto 2), premettere alla parola: « effettua » le altre: « sotto la direzione della DISP ».

2. 13.

Al secondo comma, punto 2), aggiungere dopo la parola: « coordina » le altre: « sotto la direzione della DISP ».

2. 14.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

Al secondo comma, punto 2), aggiungere dopo la parola: « ionizzanti » le altre: « secondo le direttive che la DISP fornirà sistematicamente all'ENEA ».

2. 15.

Al secondo comma sopprimere il punto 3).

2. 16.

Al secondo comma, sostituire il punto 3) con il seguente:

« 3) provvede al trasferimento delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca all'industria. Cura la progettazione e la realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti ».

2. 17.

Al secondo comma, punto 3), sopprimere le parole: « delle conoscenze acquisite e ».

2. 19.

Al secondo comma, punto 3), sostituire le parole: « cura in collaborazione con essi » con le altre: « organizza di concerto con l'industria ».

2. 20.

Al secondo comma sopprimere il punto 4).

2. 21.

Al secondo comma, sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive dei ministri dell'industria, degli affari esteri, della ricerca scientifica e di concerto con la DISP collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali che operano nel settore di sua competenza ».

2. 22.

Al secondo comma, sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) collabora sotto la direzione della DISP e del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica sul piano tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza ».

2. 23.

Al secondo comma sopprimere il punto 5).

2. 24.

Al secondo comma, punto 5), sostituire le parole: « che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti » con le altre: « definiti dalla DISP in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria ».

2. 25.

Al secondo comma, punto 5), sostituire le parole: « esercita il controllo sull'applicazione » con le altre: « la DISP inoltre esercita il controllo sull'applicazione ».

2. 26.

Al secondo comma, punto 5), premettere alla parola: « detta » le altre: « la DISP ».

2. 27.

Al secondo comma sopprimere il punto 6).

2. 28.

Al secondo comma, punto 7), aggiungere in fine le parole: « nonché le conoscenze relative ai problemi della sicurezza nucleare e la protezione sanitaria at-

traverso i *mass-media* e l'informazione scolastica ».

2. 29.

Al terzo comma aggiungere, dopo la parola: « ENEA » le altre: « di concerto con la DISP ».

2. 30.

Al terzo comma, lettera a), aggiungere in fine le parole: « su consiglio della DISP ».

2. 31.

Al terzo comma, lettera b), sopprimere la parola: « può ».

2. 32.

Al terzo comma, lettera c), aggiungere dopo la parola: « nazionali » le altre: « ed estere ».

2. 33.

Al terzo comma, lettera c), aggiungere dopo la parola: « conoscenze » l'altra: « nonché ».

2. 34.

Al terzo comma, lettera d), sopprimere la parola: « può ».

2. 36.

Al terzo comma, lettera d), aggiungere dopo la parola: « artigianato » le altre: « nonché del Ministro della ricerca scientifica ».

2. 38.

ALESSANDRO TESSARI. Nell'articolo 2 si stabiliscono una serie di competenze del nuovo ente, che da nucleare diventa ente promozionale anche nel campo delle energie rinnovabili. Approvando il disegno di legge n. 2324, con cui si è finanziato

il piano quinquennale del CNEN, abbiamo inserito, in maniera molto discutibile dal punto di vista dell'organizzazione dei lavori camerali, un elemento che riguardava propriamente il provvedimento al nostro esame, e cioè lo scorporo della DISP dal CNEN che, a rigore, avrebbe dovuto trovare spazio nell'ambito della legge di riforma dell'ente, visto che si trattava di riformare istituzionalmente una fondamentale competenza, che fino ad oggi era attribuita al CNEN.

Pertanto, al primo comma dell'articolo 2 troviamo una enunciazione non solo solenne ma anche enfatica, là dove si dice che l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente: « L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente ». Vorrei capire cosa significhi questo. A tali fini l'ENEA nell'articolo si elencano una serie di punti) ha innanzitutto competenze nel settore del risparmio energetico. Come abbiamo già detto, su questo noi radicali siamo contrari.

Al punto 2) si dice che l'ENEA « effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni..., nonché sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti ». Per noi radicali questo compito non solo è di competenza della DISP, ma anche di una DISP resa autonoma dall'ente nucleare, come risulta dal disegno di legge che la Commissione ha approvato la settimana scorsa. Pertanto, ci troviamo a ripetere un canovaccio ormai svuotato di significato, perché tutti sappiamo che fra un anno l'ENEA non avrà questi compiti.

Al punto 5) si ribadisce che l'ENEA « detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sani-

taria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali ».

Si tratta di compiti che avrà il nuovo ente che tra un anno sarà completamente autonomo dall'ENEA. Noi radicali domandiamo alla Commissione che senso ha insistere su questo: lo si fa semplicemente per una questione di comodo; la *ratio* autentica è che non si vuole modificare il disegno di legge che è il risultato della fatica compiuta dal Senato, perché altrimenti il testo dovrebbe essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento per la terza lettura. Siccome il Senato non poteva prevedere quello che avremmo fatto noi, e cioè che la Commissione avrebbe approvato il disegno di legge n. 2324 con modifiche (basti pensare allo scorporo della DISP dal CNEN), di fatto dovremmo informarlo che gli trasmetteremo il provvedimento di riforma del CNEN non per commettere un atto irriparabile nei suoi confronti, ma semplicemente perché nel frattempo è successo un fatto nuovo, nel senso che la Commissione ha approvato una legge, che modifica i compiti statuari dell'ENEA e della DISP. Pertanto, trovo pleonastico, superfluo e sbagliato, dal punto di vista metodologico, procedere come stiamo procedendo.

Sul punto 3), in cui si dice che l'ENEA « provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca... », *nulla quaestio*, così come sul punto 4) dove si dice che l'ENEA « collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri... ». Le stesse cose si possono ripetere per il punto 6), secondo cui l'ENEA « promuove e favorisce la preparazione di

personale nel campo delle tecniche energetiche », e per il punto 7), in base al quale l'ENEA « diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia ». In relazione a quest'ultimo compito, auspichiamo che cessi quella sorta di clandestinità che accompagna la diffusione delle conoscenze nel campo dei problemi energetici e segnatamente di quelli nucleari, connessi all'installazione degli impianti e ai problemi della sicurezza.

Abbiamo chiesto al sottosegretario Novellini di fornirci il materiale sul piano di evacuazione della centrale nucleare di Caorso, piano che è di competenza mista: industria ed interno. Il piano sembra essere coperto da segreto. Dato il pericolo di infiltrazioni delle Brigate rosse dentro la Camera, vi è il sospetto che esse possano impadronirsi anche dell'elaborato del piano di salvaguardia delle popolazioni che insistono a risiedere in un'area coperta dal rischio nucleare. Siccome siamo convinti che le Brigate rosse non potranno nuocere, ma che tali programmi e piani debbono essere divulgati proprio perché la loro forza è nella divulgazione (dovrebbero essere studiati dalle scolaresche, dibattuti nei consigli comunali e di zona e diventare cultura corrente), vorremmo che in questa diffusione delle conoscenze si includesse anche la conoscenza dei piani di evacuazione, che sono l'altro risvolto importante della cultura nucleare che con questo provvedimento e con quello già licenziato diventerà nei prossimi anni un momento non trascurabile della vita collettiva del paese.

Al punto 8) non ho appunti da fare, così come non emergono difficoltà in merito al terzo comma. Piuttosto con i nostri emendamenti tendiamo a far sì che le competenze assegnate all'ENEA siano dirette e controllate dalla DISP, e a tal fine riteniamo che nella legge di riforma del CNEN debbano essere previste le modalità degli accordi che interverranno tra l'ente e l'ENEA.

Nel provvedimento, che stiamo discutendo, tutti diamo per implicito che per un anno, fino a quando il nuovo ente au-

tonomo, con competenza nel campo della sicurezza, non sorgerà, i rapporti con la DISP rimarranno invariati, però tra un anno ci troveremo a dover modificare lo stesso provvedimento, se sin da ora non provvediamo a regolare i rapporti tra i due enti che sono del tutto autonomi e posti su di un piano di assoluta parità.

Al fine, pertanto, di anticipare la regolamentazione dei rapporti tra il CNEN-ENEA e la DISP, abbiamo presentato gli emendamenti che vanno dal 2. 5 al 2. 28.

L'emendamento 2. 29, presentato al punto 7) del secondo comma, non dovrebbe sollevare obiezioni né da parte del relatore né da parte del Governo, trattandosi di dar voce a tutte le componenti che accompagnano il dibattito sulla scelta nucleare, dibattito che deve essere patrimonio della collettività nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti successivi, sino al 2. 38, si illustrano da sé.

ANTONIO LAFORGIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5 e 2. 6.

Vi è infatti da considerare - e l'ho fatto più volte sia nella relazione sia nella replica - la non introduzione di modifiche in questo provvedimento per consentire in tal modo di rendere lo stesso immediatamente operante.

Le esigenze obiettive di emendamenti le abbiamo soddisfatte con il precedente provvedimento, quello relativo al finanziamento. Vi è poi il problema sollevato sempre dall'onorevole Tessari, che riguarda il punto 5) del secondo comma dell'articolo in questione, relativo all'importanza dell'attribuzione all'ENEA di altri compiti riguardanti le energie alternative, il controllo, la protezione civile, quella sanitaria e via di seguito.

Per un certo aspetto il collega Tessari osserva che non sembra opportuno attribuire all'ENEA tali compiti, soprattutto per quanto riguarda la protezione civile e sanitaria della popolazione, in sostanza tutto quanto attiene alle competenze della DISP. Debbo osservare che noi abbiamo finanziato tale Direzione con il preceden-

te finanziamento, sarebbe quindi assurdo prima di giungere alla costituzione del nuovo ente che dovrà assorbire queste competenze in materia civile e sanitaria delle popolazioni togliere tali competenze alla DISP in quanto creeremmo un vuoto giuridico (il contrario di ciò che il collega Tessari auspica). Per tale motivo chiedo al proponente di ritirare l'emendamento in questione.

ALESSANDRO TESSARI. Mi rendo conto dei problemi legati alle eventuali modifiche del testo già approvato dal Senato; insisto però sulla modifica in questione soprattutto per quanto riguarda l'anno in corso. A mio avviso ribadire il concetto che ho tentato di illustrare, servirebbe a sottolineare la volontà politica del legislatore che fra un anno dovrà, in ogni caso, rivedere le competenze in questione.

ANTONIO LAFORGIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati dal collega Tessari.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore nello esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

ALFONSO GIANNI. Mi sono accorto solo in questo momento che l'emendamento 2. 2 contiene un errore formale, pertanto lo ritiro e faccio mio l'emendamento 2. 1, ritirato dall'onorevole Cerrina Feroni, concettualmente analogo a quello che volevo presentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 19, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 24, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani-Gianni 2. 13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari-Roccella 2. 18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 20, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 22, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 23, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 25, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 26, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 27, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 29, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 30, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 31, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 32, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 33, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 34, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mi-lani-Gianni 2. 35, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 36, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tes-sari-Roccella 2. 38, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mi-lani-Gianni 2. 39, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mi-lani-Gianni 2. 41, non accettato dal re-latore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel te-sto del disegno di legge.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio.

Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità ».

Gli onorevoli Antonio Cuffaro, Massimo Cacciari e Gian Luca Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere dopo le parole: il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le altre: sentito il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

3. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Lo ritiro.

ALESSANDRO TESSARI. Nel primo comma si dice che su proposta dell'ENEA il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo. A quale programma quinquennale ci si riferisce? A quello del CNEN? Il programma del CNEN è già stato approvato dal CIPE. Inoltre, non credo che il CNEN faccia sempre un programma quinquennale, perché potrebbe anche farlo quadriennale.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. I prossimi piani seguiranno il meccanismo previsto nell'articolo 3.

ANTONIO LAFORGIA, *Relatore*. In sostanza, si normalizza la procedura per i prossimi piani quinquennali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

All'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

Gli onorevoli Alessandro Tessari e Francesco Roccella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:

« Il Governo è delegato a definire con legge le modalità dello scorporo della DISP dall'ENEA entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

4. 0. 1.

Questo articolo aggiuntivo è inammissibile.

Gli onorevoli Alessandro Tessari e Francesco Roccella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-ter:

È istituita una Commissione bicamerale sulla sicurezza nucleare con compiti di vigilanza sulle attività della DISP per tutti i problemi di sicurezza connessi con lo sviluppo dell'energia nucleare.

4. 0. 2.

ALESSANDRO TESSARI. Data l'importanza che ha la DISP nei confronti di questo nuovo ente ENEA, anche se l'autonomia comincerà a decorrere dall'anno prossimo, e precisamente dopo dodici mesi dall'approvazione del disegno di legge, riteniamo che tale direzione debba essere vigilata da una Commissione bicamerale. Per la delicatezza dei compiti è importante che la DISP possa avere un raccordo, sotto l'aspetto della vigilanza, con il Parlamento proprio per evitare l'impatto che su di essa potrebbe avere l'ENEA, vigilato dal Ministero dell'industria e dal CIPE. Se il relatore o il Governo fosse interessato a questa ipotesi, potrei ritirare l'articolo aggiuntivo, lasciandolo per memoria per il momento in cui dovremo definire le modalità con cui la DISP in qualche modo dovrà essere ancorata o raccordata con il potere legislativo. Ritengo che una ipotesi di questo tipo, anche sull'esempio di altri paesi, possa essere interessante. Quindi, piuttosto che respin-

gere stupidamente il nostro emendamento per la volontà di non apportare modifiche al disegno di legge, si potrebbe acconsentire alla soluzione da me proposta, per cui ritirerei l'articolo aggiuntivo e lo lascerei per memoria per il momento in cui affronteremo il problema specifico della DISP.

ANTONIO LAFORGIA, *Relatore*. Ritengo opportuno che il collega Tessari ritiri lo emendamento sia per le ragioni da lui sottolineate, e cioè per lasciare aperta la possibilità, allorquando sarà varata la legge istitutiva del nuovo ente sulla sicurezza nucleare, di prevedere una norma di questo genere, sia perché vi è già una Commissione bicamerale, di cui all'articolo 19, della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che potrebbe essere evocata, allorquando sarà varata la suddetta legge istitutiva, affinché alle sue competenze aggiunga anche quella relativa al controllo sulle attività della DISP.

ALESSANDRO TESSARI. Ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francesco Roccella e Alessandro Tessari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-quater:

Il CNEN, e comunque i destinatari dei contributi assegnati dalla presente legge, sono tenuti a presentare al Parlamento una relazione annuale sulle attività di loro competenza.

All'approvazione o meno di tali relazioni da parte del Parlamento è condizionata l'erogazione annuale dei contributi assegnati dalla presente legge.

4. 0. 3.

ALESSANDRO TESSARI. A noi preme che l'ente nucleare compaia di fronte alle Camere per un giudizio non soltanto nel momento in cui chiede il finanziamento del piano, ma anche per la discussione delle linee del piano, perché riteniamo che le linee strategiche di un ente, come quello

nucleare, abbiano forte attinenza con tutta la politica del piano energetico nazionale, e, quindi, investano la competenza del legislatore. Ad ogni modo, ritiro lo articolo aggiuntivo perché tratta una materia in parte già compresa nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sono apportate le modifiche seguenti:

nel primo comma, n. 2), la parola « nucleare » è sostituita dalla seguente: « energetica »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni all'ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;

c) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

e) delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, terzo comma;

f) elegge i componenti della giunta esecutiva;

g) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

h) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento e in materia di nomina dei dirigenti, nonché sui conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

i) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entità delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio;

l) delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

m) delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni »;

il settimo, l'ottavo e il nono comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza coi fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Le delibere di cui alla lettera b) del precedente quarto comma, relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sot-

topone al CIPE per la delibera di cui al precedente articolo 3.

Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle due deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci ».

Gli onorevoli Gian Luca Cerrina Feroni, Massimo Cacciari e Antonio Cuffaro hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera i).

5. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gian Luca Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma aggiungere dopo le parole: di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma *le altre:* salvo quanto dispone il successivo articolo 8.

5. 2.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Lo ritiro.

ALESSANDRO TESSARI. Anche l'articolo 5, che è estremamente farraginoso, dà la dimostrazione di un cattivo modo di legiferare, perché affrontiamo la riforma dell'ente modificando la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che già contemplava una riforma dell'ente nucleare. Dimostriamo in

questo modo, ancora una volta, la nostra incapacità a fare delle riforme che siano degne di questo nome; la realtà non è stata infatti considerata dal punto di vista della funzione globale degli enti, ma spezzettata. Così, già nel momento in cui stiamo elaborando questa terza riforma dell'ente nucleare, riconosciamo la necessità di intervenire, entro un anno o poco di più, sulla normativa generale, dando il via ad una quarta mini-riforma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Gian Luca Cerrina Feroni, Antonio Cuffaro e Massimo Cacciari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

« Il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è nominato, su proposta del consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dell'industria, sentito il ministro della sanità e il commissario per la protezione civile.

Sino alla nuova disciplina del sistema di sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti ad alto rischio ed alla istituzione di un ente autonomo di controllo, il presidente e il consiglio di amministrazione dell'ENEA garantiscono la totale indipendenza e autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui al punto 4) dell'articolo 2 della presente legge.

A tal fine:

1) il consiglio di amministrazione impartisce direttamente al direttore di detta direzione le necessarie istruzioni e ne verifica l'attuazione anche a mezzo di un consigliere a ciò delegato;

2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria predispone una propria relazione sull'attività della direzione, che sarà allegata alla relazione di cui al punto e)

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

dell'articolo 4 della presente legge ed approvata con le medesime procedure ».

5. 0. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. — Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale ».

(È approvato).

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di

determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, numero 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185.

Le delibere di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è compatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Cacciari e Cuffaro hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole « e delle organizzazioni sindacali, partecipano » aggiungere « osservatore del Ministro per la funzione pubblica ».

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« La delibera del consiglio di amministrazione relativa al contratto collettivo di lavoro è sottoposta per l'approvazione al Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di ricezione della delibera la approva e la restituisce con motivati rilievi per il riesame in Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni la delibera non restituita diviene esecutiva ».

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Il personale assunto temporaneamente presso l'Ente in base all'articolo 36 della legge n. 70 del 20 marzo 1975 e in servizio alla data del 31 ottobre 1981 passa stabilmente alle dipendenze dell'Ente. Il contratto di cui all'articolo 8 fissa le modalità per l'inquadramento definitivo nell'organico dell'Ente del personale sopraindicato.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Onorevole presidente, ritiro i primi due emendamenti e trasformo in ordine del giorno l'articolo aggiuntivo 8-bis.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo sin d'ora si dichiara favorevole a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « nazionali maggiormente rappresentative ».

ALESSANDRO TESSARI. Ho presentato questo emendamento perché considero prevaricatrice la dizione « organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative », in quanto i lavoratori hanno il sacrosanto diritto di organizzarsi come meglio credono, in qualunque forma sindacale ritengono opportuna; non ci dimentichiamo il dibattito recentemente svoltosi alla Camera su un sindacato per nulla rappresentativo e praticamente inesistente, Solidarnosc, diventato rappresentativo della intera comunità dei lavoratori polacchi contro i sindacati ufficiali che avevano, sì, la titolarità legislativa a rappresentare la popolazione, ma non avevano la rappresentatività di fatto. Tutti abbiamo difeso Solidarnosc, ma ora, dicendo quali sono i sindacati buoni e quelli cattivi, quelli che non hanno la titolarità ad essere rappresentativi e quelli che non l'hanno, voi vi assimilate a Jaruzelsky.

Il peso dei sindacati deve dipendere da null'altro che dal numero dei loro iscritti, in quanto chiaramente se un sindacato è composto da tre persone esso non avrà alcun peso, ma che lo debba sindacare la legge se un sindacato è maggiormente rappresentativo, o non lo è, lo trovo del tutto ingiusto, e lesivo dei diritti dei lavoratori di organizzarsi come meglio credono.

ANTONIO LAFORGIA, *Relatore*. Ovviamente non si possono non condividere le affermazioni di principio del collega Tessari sulla libertà di ogni cittadino ad associarsi.

Nel merito devo però dire che qui non si esclude la consultazione con nessuna delle organizzazioni sindacali costituite nell'ambito del CNEN, ma che ormai è prassi parlare delle organizzazioni più rappresentative anche al fine di evitare una polverizzazione sindacale, che renderebbe difficile il raggiungimento di accordi concreti.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento Tessari.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tessari, cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Il personale dell'ENEA può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che ne facciano richiesta.

(È approvato).

Gli onorevoli Cacciari, Brini, Cuffaro, Cerrina Feroni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione industria della Camera,

impegna il Ministro dell'industria

affinché — nel caso di partecipazione dell'ENEA a società nazionali aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative — le quote di partecipazione siano sempre rappresentate da conferimenti di brevetti, conoscenze e competenze a cui possano anche aggiungersi attrezzature, impianti e infrastrutture.

0/2818/12/1 « CACCIARI, BRINI, CUFFARO, CERRINA FERONI ».

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cuffaro, Cacciari, Cerrina Feroni, Brini e Marraffini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione industria della Camera,

impegna il Ministro dell'industria

ad attivare le necessarie procedure al fine di garantire che il personale assunto temporaneamente presso il CNEN in base all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e in servizio alla data del 31 ottobre sia inquadrato nei ruoli organici dell'ENEA.

0/2818/12/2 « CUFFARO, CACCIARI, CERRINA FERONI, BRINI, MARRAFFINI ».

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

GIANFRANCO ALIVERTI. Nel preannunciare il voto favorevole della democrazia cristiana, desidero ringraziare il relatore per l'impegno assunto in questa occasione. Rilevo con piacere la convergenza degli altri gruppi, che si è verificata in modo ampio, e che ha reso possibile la ristrutturazione dell'ex CNEN oggi ENEA e l'attribuzione allo stesso di funzioni connesse alle energie alternative.

Il provvedimento, che stiamo per licenziare, rappresenta una novità per ciò che riguarda le funzioni di controllo, che hanno rilevanza nell'ambito della sicurezza e della protezione sanitaria e ambientale.

Altra novità di rilievo è quella connessa al trattamento giuridico ed economico del personale, che viene sganciato dalla normativa del parastato. Questo è un passaggio, che si era reso ormai opportuno e necessario per evitare le tensioni operative, che si erano create all'interno dell'ente.

Francamente, debbo dire che avrei preferito una riflessione più accurata a tale riguardo da parte del Senato, anche se bisogna rilevare e sottolineare il fatto che in pochi mesi si era resa necessaria l'ap-

provazione del provvedimento in questione.

Si tratta, ad ogni modo, di una prima normativa, che potrà compiutamente essere sperimentata e verificata per diventare, successivamente, oggetto di una globale riforma del settore scientifico del parastato.

Il voto favorevole del mio gruppo vuole essere la conferma di una considerazione positiva sulle benemerienze del CNEN nella storia dello sfruttamento pacifico dell'energia nucleare nel nostro paese.

MASSIMO CACCIARI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista. Ritengo che i punti di forza del provvedimento stesso siano proprio quelli sui quali i colleghi del gruppo radicale si sono soffermati in modo critico. Ritengo importante che, in questa fase particolarmente delicata dello sviluppo delle fonti energetiche nel nostro paese, si siano attribuite funzioni che riguardano le energie alternative proprio all'ente, che già si occupava di energia nucleare.

A mio avviso è giusto interrompere quella contrapposizione, non solo filosofica, ma anche metafisica, che si era delineata negli anni precedenti tra le energie alternative e le fonti rinnovabili e l'energia nucleare e le fonti tradizionali.

Mi pare che questo sia il messaggio che esce dal nostro lavoro, relativo all'impegno a perseguire, pur all'interno di un unico ente, la strada della effettiva pluralizzazione delle nostre fonti energetiche.

Ritengo inoltre utile l'indicazione del provvedimento che supera un modo vecchio di affrontare il problema dell'energia nel nostro paese attraverso contrapposizioni fittizie.

Naturalmente bisognerà vedere se l'ENEA sarà in grado di seguire questo messaggio; per altro non va trascurato il fatto che è stata approvata una serie di articoli relativi ai controlli e che, personalmente, ritengo puntuali e sufficienti. Cioè le forze politiche e il Parlamento sa-

ranno in grado di controllare il percorso tracciato dalla legge.

L'ENEA, in base a questa normativa, potrà sviluppare una politica imprenditoriale ed avrà la possibilità di promuovere collaborazioni e partecipazioni con altri enti e istituti di ricerca, nonché con società di vera e propria produzione. Questa, a mio avviso, è una indicazione di effettiva operatività, che si è voluta dare all'ente. Tale indicazione viene rafforzata dal fatto che il personale esce dalla normativa del parastato; naturalmente questo è un primo passo per una riforma di tutto il personale del settore pubblico della ricerca e credo che ciò si possa ricavare dallo spirito di tutti gli interventi fatti nel corso di questo dibattito.

L'inquadramento del personale rappresenta un rafforzamento dell'indirizzo generale in senso professionale e imprenditoriale, che abbiamo voluto dare all'ENEA.

Avevamo alcune perplessità nei confronti della DISP, perplessità che sono state risolte in modo soddisfacente attraverso le modifiche, anche sostanziali, apportate alla legge sul finanziamento dell'ente. Anche per questo motivo ribadiamo il nostro voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

FRANCESCO ROCCELLA. La principale ragione per cui voteremo contro questo provvedimento è rappresentata dal mancato potenziamento delle energie dolci; non si tratta di una questione metafisica o filosofica, ma di un dato obiettivo, che si riscontra nelle cose concrete, in quelle oramai acquisite dalla nostra storia. La competitività è nei fatti, nello stesso concetto di risparmio energetico. L'intervento del collega Cacciari mi preoccupa, perché significa che questa Commissione o quella parte politica ha approfondito soltanto il concetto di risparmio energetico, come formulato nel testo ed accettato dalla Commissione.

Devo dire con molta sincerità che non credo alla scelta nucleare compiuta dal Governo che è contro dati obiettivi, a cominciare da quello dell'economicità, una scelta condivisa dall'opposizione, tranne

che da quella radicale. Ciò deve essere chiaro, perché questi dati avranno un riscontro nella realtà.

Non credo che il CNEN possa dimostrare la competitività tra le due fonti di energia, allo stato reale delle cose, dei fatti. Il Governo e la maggioranza, con una convergenza dell'opposizione sulla scelta da essi compiuta, hanno deciso di concedere al CNEN un contributo di 2.500 miliardi di lire per il nucleare e di 390 miliardi per le energie dolci. Dov'è la volontà di mettere in competizione le due fonti di energia? Parleremo del problema dell'economicità del nucleare quando affronteremo l'articolo 17 del testo unificato del disegno e delle proposte di legge sull'energia solare.

Ora fornirò alcuni dati e farò alcune contestazioni, che dimostreranno la superfluità del nucleare.

Il PEN prevede l'installazione, entro il 1993, di dieci nuovi gruppi di centrali elettronucleari di mille megawatt ciascuno, per ottenere, a programma ultimato, una produzione di circa 50 miliardi di chilowattora l'anno. Ebbene, nel concreto al nucleare esiste l'alternativa dell'utilizzo delle diverse fonti energetiche, alternativa quasi del tutto trascurata.

Vento: esiste un programma dello stesso ENEL per l'installazione di centrali della potenza complessiva di 400 megawatt. Favorendo anche le iniziative di terzi è possibile, agevolmente, installare due-mila megawatt. Energia annua producibile: 2 miliardi di chilowattora. Il PEN non la mette in conto, per cui non vedo perché la debba mettere in conto il CNEN.

Idroelettricità: se ne può realizzare l'incremento sino a produrre 20 miliardi di chilowattora l'anno: 7 miliardi e mezzo con impianti già individuati e messi a punto dall'ENEL; 4,159 miliardi con impianti i cui progetti sono stati elaborati da aziende associate alla Federelettrica; il resto ottenibile con la ristrutturazione di impianti esistenti, piccoli impianti realizzabili da terzi, sfruttamento plurimo degli esistenti bacini di accumulo a scopo irriguo e idropotabile. Il PEN prevede un incremento della produzione idroelettrica

di soli 1,6 miliardi di chilowattora l'anno, per cui non vedo come possa garantire la competitività tra le due fonti di energia. Sto parlando di fatti e non di dati metafisici.

Cogenerazione: il CISPTEL-Federelettrica valuta in sei megatep il risparmio annuo ottenibile con il solo teleriscaldamento. Aggiungendovi l'espansione della cogenerazione industriale e l'apporto della cogenerazione civile diffusa con piccoli impianti, il risparmio ottenibile è di dieci megatep l'anno, il che equivale ad una disponibilità di produzione elettrica annua di 30 miliardi di chilowattora.

Il PEN prevede economie di combustibili per solo 3,8 megatep, ottenibili dal teleriscaldamento e dalla cogenerazione industriale, ma di questi stessi 3,8 megatep non fa nessun conto, nel definire il piano delle centrali elettriche da costruire. Sulla base di questi dati di fatto, non vedo come il PEN possa garantire la competitività tra le due fonti di energia.

Biogas: l'energia elettrica da biogas producibile annualmente è ai livelli dei 9,7 miliardi di chilowattora.

Il totale dei nuovi possibili apporti alla produzione di energia elettrica, trascurati dal PEN e dalle forze politiche che hanno compiuto la scelta contenuta nel PEN, e qui sostenuta, è quindi di 2 più 20 più 30 più 0,7 miliardi di chilowattora, vale a dire di 52,7 miliardi di chilowattora annui. La produzione prevista delle dieci centrali nucleari programmate è di 50 miliardi di chilowattora annui.

Questi fatti non si possono liquidare con la metafisica; li potete discutere, entrando però nel merito. La scelta compiuta ci porta lontanissimo da questi dati di fatto e li boccia in partenza: basti considerare gli indirizzi e i finanziamenti dati al CNEN. Non abbiamo liquidato neanche il PEC e il CIRENE. Tutta la logica di questi indirizzi e del finanziamento va nel senso opposto alla competitività tra le due fonti di energia, e quindi del risparmio energetico. Questi sono i dati di fatto. Insisto nel sottolineare la

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

responsabilità assunta da coloro che, qui dentro, hanno compiuto questa scelta. Colleghi, compagni, non ce la possiamo cavare ridendo sull'incidente di Pannella al congresso del MSI anche perché ricordo — ho la memoria lunga non essendo più tanto giovane — che nel 1937, quando sono stato in galera sotto il fascismo, non mi scandalizzai allorché Togliatti andò ad abbracciare Giannini, e Pannella non è andato ad abbracciare Almirante!

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione

del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2818).

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Balestracci, Brini, Cappelli, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Ferrari Silvestro, Graduada, Laforgia, Manca, Marraffini, Matarrese, Misasi, Napoli, Olivi, Pugno, Robaldo, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Sangalli, Sarri Trabujo, Tesini, Tessari Alessandro, Trebbi Aloardi.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO